

Deliberazione 29 aprile 2009 - ARG/elt 52/09

Modifiche della deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 per il recepimento delle disposizioni in merito alla regolazione degli impianti essenziali di cui all’articolo 3, comma 11, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle attività produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- il parere del Ministro dello Sviluppo Economico espresso con lettera in data 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;
- la deliberazione 27 dicembre 2006, n. 314/06 (di seguito: deliberazione n. 314/06);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2007, n. 130/07;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 97/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 206/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 206/08).

Considerato che:

- l’articolo 3, comma 11, della legge n. 2/09 prevede che, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica,

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, adegui, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai principi ed ai criteri direttivi di cui al medesimo comma;

- l'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 2/09 prevede che *“i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo”*;
- l'articolo 3, comma 11, lettera b), della legge n. 2/09 prevede che *“sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali”*.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione n. 168/03 prima e con la deliberazione n. 111/06 dopo, l'Autorità ha introdotto uno specifico regime disciplinante la regolazione delle unità di produzione essenziali, sulla base delle valutazioni di Terna, per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento garantendo adeguati standard di sicurezza;
- la disciplina delle unità essenziali di cui alla deliberazione n. 111/06 prevede la possibilità per gli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione essenziali di scegliere tra due diversi regimi di gestione e remunerazione di dette unità, così da consentire al tempo stesso il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione degli oneri per il sistema e di un'equa remunerazione dei produttori; e che tali obiettivi sono i medesimi richiamati all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 2/09;
- in particolare, scegliendo il regime di ammissione alla reintegrazione dei costi previsto dalla disciplina delle unità essenziali di cui alla deliberazione n. 111/06, il titolare dell'unità di produzione ottiene non solo la garanzia della copertura dei costi variabili di generazione sostenuti, ma anche un'equa remunerazione del capitale investito in detta unità;
- per quanto sopra, la disciplina delle unità essenziali di cui alla deliberazione n. 111/06 risulta allineata con i principi e le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 2/09, e, poiché l'attuale disciplina delle unità essenziali trova applicazione limitatamente alle unità di produzione che siano di per sé essenziali, necessita di essere adeguata per disciplinare le situazioni in cui

singoli impianti o raggruppamenti di impianti nella titolarità di un medesimo soggetto siano essenziali.

Considerato altresì che:

- la deliberazione ARG/elt 206/08 prevede uno specifico meccanismo che incentiva Terna all'adozione di azioni e strategie di approvvigionamento delle risorse e di gestione della rete rilevante tali da minimizzare l'entità delle risorse approvvigionate nel mercato dei servizi di dispacciamento (di seguito: MSD), consentendo così di ridurre il costo di approvvigionamento sostenuto in detto mercato pur mantenendo i medesimi standard di sicurezza del sistema;
- la medesima deliberazione ARG/elt 206/08 condiziona, tra l'altro, la possibilità per Terna di ottenere i premi, cui avrebbe diritto in seguito alla riduzione delle risorse approvvigionate in MSD, all'avvio un processo di revisione degli algoritmi di selezione delle offerte nel MSD, così da garantire la massima efficienza e trasparenza del medesimo mercato già a partire dal 2010;
- la deliberazione n. 314/06 ha riconosciuto a Terna la facoltà di approvvigionarsi a termine di risorse per il servizio di dispacciamento, purché le relative procedure di approvvigionamento siano configurate in maniera tale da minimizzare l'incertezza associata all'entità dell'onere complessivo di approvvigionamento delle citate risorse;
- la deliberazione n. 314/06 ha altresì modificato le modalità di calcolo a regime del corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, prevedendone la determinazione *ex ante* a livello trimestrale sulla base delle migliori stime di Terna circa l'entità dell'onere complessivo di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre in corso.

Ritenuto opportuno:

- che, al fine di contemperare adeguatamente le esigenze di minimizzazione degli oneri per il sistema e di limitare l'imposizione di vincoli di offerta ai periodi di tempo e alle quantità per cui gli impianti o i raggruppamenti di impianti essenziali risultino tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale:
 - ciascun soggetto titolare di impianti essenziali o di un raggruppamento di impianti essenziale sia vincolato a presentare offerte nei mercati a condizioni fissate dall'Autorità solo con riferimento all'impianto o agli impianti appartenenti al raggruppamento essenziale;
 - i vincoli di offerta nei mercati precedenti al MSD siano comunque limitati a quanto necessario ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema indipendentemente dalle offerte presentate su detti mercati dagli altri operatori; e che, comunque, l'offerta in detti mercati sia possibile solo limitatamente ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione inviata all'operatore contestualmente all'identificazione degli

- impianti essenziali, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema;
- un raggruppamento di impianti essenziale comprenda il numero minimo di impianti nella titolarità del medesimo soggetto cui si deve fare ricorso per poter soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento garantendo adeguati standard di sicurezza;
 - l'individuazione degli impianti appartenenti ad un raggruppamento di impianti essenziale debba avvenire considerando i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo;
 - nei casi in cui il raggruppamento di impianti essenziale possa essere individuato con riferimento ad insiemi alternativi di impianti, sia lasciata al titolare degli stessi la scelta di indicare quali impianti debbano essere ricompresi nel raggruppamento di impianti essenziale ed essere quindi oggetto della relativa disciplina;
 - sia comunque lasciata la facoltà al titolare degli impianti oggetto di un raggruppamento di impianti essenziale di modificare, anche su base quotidiana, l'insieme degli impianti rispetto ai quali sia tenuto a rispettare i vincoli di offerta di cui alla presente delibera, purché detto nuovo insieme di impianti rappresenti un raggruppamento di impianti essenziale;
- consentire a ciascun soggetto titolare di un raggruppamento di impianti essenziale di scegliere forme di impegno di offerta alternative a quelle previste dalla disciplina degli impianti essenziali per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti, ai sensi della legge n. 2/09, dalla titolarità di raggruppamenti di impianti essenziali;
 - le modalità di impegno di offerta alternative di cui al punto precedente siano comunque tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione degli oneri per il sistema e di limitazione dell'imposizione di vincoli di offerta ai periodi di tempo e alle quantità per cui gli impianti o i raggruppamenti di impianti risultino strutturalmente essenziali;
 - per quanto al punto precedente, la quantità degli impegni alternativi e il valore assunto dalle relative condizioni economiche applicabili siano determinati così da:
 - prevedere una loro possibile differenziazione in ragione dei diversi periodi rilevanti cui sono riferiti;
 - indurre un comportamento concorrenziale da parte del soggetto che abbia scelto l'impegno di offerta alternativo;
 - contemperare esigenze di minimizzazione degli oneri di sistema e di equa remunerazione prevedendo che detta remunerazione sia determinata alternativamente o dall'Autorità o dalla libera negoziazione tra il soggetto che abbia scelto l'impegno di offerta alternativo e i soggetti chiamati a sostenere il costo delle risorse approvvigionate da Terna nel MSD, ovvero i clienti finali o loro intermediari.

Ritenuto inoltre opportuno che:

- con riferimento alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per l'anno solare 2009 continui a trovare applicazione, limitatamente a detto anno solare, la disciplina delle unità essenziali precedentemente prevista dalla deliberazione n. 111/06;

- analogamente, alle unità di produzione che, in seguito a modifiche rilevanti del sistema elettrico, siano inserite nell'elenco delle unità essenziali nel corso del 2009 si applichi, limitatamente a detto anno solare, la disciplina delle unità essenziali precedentemente prevista dalla deliberazione n. 111/06

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dal 1 maggio 2009, l'Allegato A della deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:
 - “ • **impianto di produzione o impianto** è l'insieme delle unità di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il medesimo punto di immissione;
 - **legge n. 2/09** è la legge 28 gennaio 2009, n. 2;”
 - b. l'articolo 62 è abrogato;
 - c. gli articoli da 63 a 65 compresi sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 63

Impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 63.1 Entro il 31 ottobre di ciascun anno Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo le modalità definite, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, nel Codice di Rete.
- 63.2 Terna identifica come essenziale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 11, della legge n. 2/09:
 - a) ciascun impianto di produzione in assenza del quale, anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete, non sia possibile, nell'anno solare successivo, assicurare adeguati standard di gestione in sicurezza del sistema elettrico;
 - b) ogni altro impianto di produzione appartenente ad un raggruppamento di impianti essenziale individuato ai sensi del comma 63.6 ed ulteriore rispetto a quelli di cui alla lettera a).
- 63.3 Ai fini della individuazione di un raggruppamento di impianti essenziale Terna procede a:
 - a) individuare gli impianti di produzione singolarmente indispensabili per soddisfare il fabbisogno anche di uno solo dei servizi di dispacciamento e di cui al precedente comma 63.2, lettera a);

- b) configurare i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo, per un numero massimo non superiore a dieci (10), ed a individuare tutti i possibili raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento che comprendano tutti gli impianti di produzione individuati alla precedente lettera a) e tali per cui:
- una volta assoggettati gli impianti di produzione di detto raggruppamento minimo alla disciplina degli impianti essenziali, non sia necessario in nessuno degli assetti di funzionamento configurati, ricorrere ad altri impianti di produzione nella disponibilità di detto utente del dispacciamento per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento e, al tempo stesso,
 - tale condizione non sia più rispettata anche in uno soltanto degli assetti di funzionamento configurati sottraendo al raggruppamento minimo individuato anche un solo impianto di produzione.

- 63.4 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna notifica a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità individuati ai sensi del precedente comma 63.3. Qualora uno o più impianti non siano essenziali nella loro interezza, Terna notifica la quota parte degli stessi ritenuta essenziale.
- 63.5 Entro il 15 ottobre del medesimo anno l'utente del dispacciamento notifica a Terna quale tra i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità comunicati da Terna richiede sia assoggettato alla disciplina di cui al presente Titolo per l'anno solare successivo.
- 63.6 Terna inserisce nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare successivo gli impianti compresi in ciascuno dei raggruppamenti di impianti essenziali che gli utenti del dispacciamento hanno indicato ai sensi del comma 63.5. Qualora l'utente del dispacciamento non abbia fornito indicazioni ai sensi del comma 63.5, Terna segnala la violazione all'Autorità ed inserisce nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare successivo gli impianti compresi in uno dei raggruppamenti minimi di impianti di produzione individuato a sua discrezione.
- 63.7 Qualora, in un qualsiasi giorno, una o più unità di produzione relative ad impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico dovessero risultare indisponibili per qualsiasi motivazione, il medesimo utente è tenuto, limitatamente a quel giorno, ad indicare a Terna, in tempi e con modalità precedentemente concordati, ulteriori unità di produzione, rispetto a quelle afferenti agli impianti di produzione iscritti nell'elenco di cui al comma 63.1, che siano, secondo giudizio di Terna, equipollenti a quelle indisponibili. Con riferimento a dette unità e limitatamente ai periodi rilevanti per cui i relativi impianti risultino, a giudizio di Terna, essenziali data l'indisponibilità delle altre unità di produzione, l'utente

del dispacciamento presenta offerte conformemente a quanto previsto ai commi da 64.1 a 64.7 ed ha diritto al corrispettivo di cui al comma 64.8.

- 63.8 Al fine di determinare l'indispensabilità di un impianto di produzione o di un raggruppamento di impianti di produzione per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento ai sensi del presente Titolo, Terna tiene conto del fatto che detto fabbisogno è dimensionato anche rispetto all'esigenza di assicurare il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico.
- 63.9 Terna rende disponibile all'Autorità su supporto informatico, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato di una relazione che, per ciascun raggruppamento di impianti essenziale, indichi:
- a) le ragioni per cui gli impianti di produzione di detto raggruppamento sono stati inclusi nell'elenco;
 - b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che ciascuno degli impianti di produzione di cui al comma 63.2, lettera a) saranno indispensabili per la gestione delle congestioni, per la riserva, per la regolazione della tensione, per il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico e/o per l'approvvigionamento di altre risorse, specificando quali, ai fini della gestione in sicurezza del sistema;
 - c) gli assetti di funzionamento attesi più significativi utilizzati e i periodi rilevanti dell'anno solare successivo nei quali detti assetti dovrebbero realizzarsi secondo le previsioni di Terna;
 - d) una stima del probabile utilizzo dei singoli impianti di produzione di cui al comma 63.2, lettera a) e dell'insieme degli altri impianti inclusi nel raggruppamento nei periodi in cui i medesimi possono risultare indispensabili per la gestione in sicurezza del sistema elettrico, distintamente, per quanto possibile, per i diversi assetti di funzionamento configurati.
- 63.10 Terna invia agli utenti del dispacciamento degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato dalla relazione di cui al comma 63.9 per la parte relativa agli impianti che sono nella loro disponibilità.
- 63.11 L'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.10, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'impianto, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.9. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa.
- 63.12 L'utente del dispacciamento di un impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi, con riferimento

alle unità di produzione di detto impianto, ai vincoli stabiliti dall'Articolo 65 ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 63.13.

- 63.13 L'Autorità determina per ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione uno specifico corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto di produzione ed i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento dell'impianto di produzione nell'elenco di cui al comma 63.1 fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.

Articolo 64

Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammessi alla reintegrazione dei costi

- 64.1 Terna comunica, con adeguato anticipo rispetto al termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento di uno o più impianti di produzione inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 eventuali variazioni degli assetti di funzionamento attesi nei periodi rilevanti del giorno di calendario successivo, rispetto a quelli comunicati ai sensi del comma 63.9, lettera c), e, conseguentemente, quali di detti impianti di produzione od insiemi di questi sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema.
- 64.2 Per ciascuna unità di produzione appartenente ad un impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato. Tali vincoli e criteri sono comunicati da Terna con modalità e tempi concordati, per quanto possibile, con il medesimo utente del dispacciamento.
- 64.3 Con riferimento al mercato del giorno prima e al mercato di aggiustamento, i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 sono definiti da Terna nella misura necessaria ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema indipendentemente dalle offerte presentate su detti mercati da unità di produzione diverse da quelle nella disponibilità dell'utente del dispacciamento di cui sopra e possono comunque prevedere l'offerta in detti mercati solo limitatamente ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione di cui al comma 63.10, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema.
- 64.4 Con riferimento al mercato per i servizi di dispacciamento i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 possono essere definiti tenendo conto degli esiti del mercato del giorno prima e del mercato di aggiustamento.

- 64.5 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
- 64.6 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
- 64.7 Il prezzo unitario delle offerte di vendita e di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e corrispondenti alle quantità per cui gli impianti di produzione sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione.
- 64.8 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascun impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto di produzione come definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata alla quota parte del programma vincolante modificato e corretto di immissione necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli ed i criteri definiti da Terna.
- 64.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 64.1, l'utente del dispacciamento può proporre a Terna, in tempi e con modi precedentemente concordati, la sostituzione, limitatamente ai medesimi periodi rilevanti, di una o più delle unità di produzione afferenti agli impianti ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema e non ammessi alla reintegrazione dei costi, ai sensi della comunicazione stessa, con altre unità di produzione nella propria disponibilità.
- 64.10 Terna verifica l'equipollenza della sostituzione proposta rispetto al fabbisogno dei servizi di dispacciamento e ne dà pronta comunicazione all'utente del dispacciamento. L'equipollenza si considera automaticamente verificata nei casi in cui il raggruppamento di impianti risultante a seguito della sostituzione proposta corrisponda a uno dei raggruppamenti minimi di impianti di cui al comma 63.4. Limitatamente alle unità di produzione per cui l'equipollenza risulti positivamente verificata, l'utente del dispacciamento è tenuto a presentare offerte conformemente a quanto previsto ai commi da 64.1 a 64.7 e ha diritto al corrispettivo di cui al comma 64.8.

Articolo 65

Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi

- 65.1 L'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi deve formulare, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto,

offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi non formuli, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, alcuna offerta.

65.2 Nelle ore in cui e per le quantità per cui l'impianto di produzione è ritenuto indispensabile per la sicurezza, le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 64.5 a 64.8.

65.3 Nelle ore in cui e per le quantità per cui l'impianto di produzione non è ritenuto indispensabile per la sicurezza del sistema, le medesime offerte sono formulate, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di detto impianto, con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero."

d. dopo l'articolo 65 è inserito il seguente articolo 65.bis:

"Articolo 65.bis

Modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali

65.bis.1 Le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 non trovano applicazione e nessuno degli impianti di produzione nella sua disponibilità viene inserito nell'elenco degli impianti essenziali, relativamente ad un anno solare, con riferimento a ciascun utente del dispacciamento, titolare di impianti singolarmente essenziali o di un raggruppamento di impianti essenziale, che sottoscriva un contratto con Terna che, per il medesimo anno solare, preveda che:

a) l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, in ciascun periodo rilevante dell'anno solare e con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante, offerte nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento:

i) per le variazioni di programma a salire, a prezzi pari a zero (0) per quantità pari almeno al minor valore tra:

- la quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
- la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico e il programma post-MA di immissione;

- ii) per le variazioni di programma a scendere, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona per quantità pari almeno al minor valore tra:
 - la quantità di potenza minima di impegno a scendere determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
 - la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra il programma post-MA di immissione e la potenza minima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico.
- b) Terna versi all'utente del dispacciamento se positivo o riceva da questo se negativo, al termine di ciascun trimestre e con la tempistica di cui all'articolo 44, un importo pari al prodotto tra:
 - i) il minor valore tra:
 - la quantità di copertura in energia afferente all'impegno, determinata dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3, eventualmente ridotta in ragione della differenza tra le quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere e le quantità di potenza a salire e a scendere effettivamente rese disponibili nel MSD alle condizioni contrattuali;
 - il 150% della quantità di coperture cedute a terzi e di cui al comma 65.bis.6;
 - ii) il valore unitario nel trimestre del corrispettivo a copertura del costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 44, comma 44.3.

65.bis.2 In alternativa a quanto previsto al comma 65.bis.1, lettere a) e b), l'utente del dispacciamento può richiedere che il contratto di cui al medesimo comma 65.bis.1 preveda che:

- a) l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, in ciascun periodo rilevante dell'anno solare e con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante, offerte nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento:
 - i) per le variazioni di programma a salire, a prezzi non superiori al prezzo massimo a salire di cui al comma 65.bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra:
 - la quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
 - la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico e il programma post-MA di immissione;

- ii) per le variazioni di programma a scendere, a prezzi non inferiori al prezzo minimo a scendere di cui al comma 65.bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra;
 - la quantità di potenza minima di impegno a scendere determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
 - la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o al nodo della rete rilevante - della differenza tra il programma post-MA di immissione e la potenza minima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico.
- b) Terna versi all'utente del dispacciamento, al termine di ciascun trimestre e con la tempistica di cui all'articolo 44, un importo determinato dall'Autorità in funzione del valore assunto dalle quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere individuate con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento ai sensi del comma 65.bis.3. Tale importo in ragione della differenza tra le medesime quantità di potenza minima di impegno e le quantità di potenza a salire e a scendere effettivamente rese disponibili nel MSD alle condizioni contrattuali.

65.bis.3L'Autorità determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento interessato nei medesimi tempi di cui alla comunicazione di cui al comma 63.4, i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo da:

- a) le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2;
- b) la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1;
- c) il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
- d) il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2.

65.bis.4Almeno 60 giorni prima del termine di cui al comma 63.4 Terna fornisce all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65.bis.3. Gli elementi forniti da Terna tengono conto dell'obiettivo di indurre, con riferimento all'anno solare successivo, un comportamento concorrenziale, nel mercato dei servizi di dispacciamento, da parte dell'utente del dispacciamento interessato. Detti elementi devono altresì consentire all'Autorità di differenziare i valori di cui al comma 65.bis.3 in ragione dello specifico periodo rilevante dell'anno solare successivo cui sono riferiti.

65.bis.5L'utente del dispacciamento che ne sia interessato comunica all'Autorità ed a Terna la propria intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, indicando se il contratto debba prevedere quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 o quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.2, entro il medesimo termine di notifica della scelta del

raggruppamento di impianti essenziale e di cui al comma 63.5. Terna predispone la relativa proposta contrattuale e la sottopone per l'approvazione all'Autorità, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con l'utente del dispacciamento.

- 65.bis.6 Prima dell'inizio di ciascun trimestre, l'utente del dispacciamento che abbia sottoscritto un contratto con Terna che preveda quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 comunica a Terna ed agli uffici dell'Autorità l'ammontare netto di prodotti di copertura rispetto al valore assunto dal corrispettivo a copertura del costo sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento, di cui all'art. 44, comma 44.3, ceduti dal medesimo utente del dispacciamento e/o da soggetti allo stesso riconducibili ai clienti finali e/o a soggetti terzi che si impegnino a trasferirli ai loro clienti finali.
- 65.bis.7 Qualora l'utente del dispacciamento intenda sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 per quantità parziali rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 o a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 65.bis.2, Terna individua il raggruppamento essenziale di impianti tenendo conto delle quantità parziali di impegno oggetto del contratto"

e. dopo l'articolo 75 è inserito il seguente articolo 76:

"Articolo 76

Disposizioni transitorie relative alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per l'anno solare 2009

- 76.1 Con riferimento alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
- 76.2 Qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, Terna aggiorna l'elenco delle unità essenziali relativo all'anno solare 2009 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.
- 76.3 Terna predispone e pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare 2009, formato secondo i criteri definiti nel Codice di Rete.
- 76.4 In caso di aggiornamento nel corso del 2009, Terna invia all'Autorità, contestualmente alla sua pubblicazione, l'elenco di cui al comma 76.3 come aggiornato e corredato di una relazione che, per ciascuna unità di produzione oggetto dell'aggiornamento, indichi:
- a) le ragioni per cui l'unità di produzione è stata inclusa nell'elenco;

- b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che l'unità di produzione sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
 - c) una stima del probabile utilizzo dell'unità di produzione nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
- 76.5 Terna invia agli utenti del dispacciamento delle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per il 2009, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 76.4 per la parte relativa alle unità di produzione di cui sono titolari.
- 76.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 76.5, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 76.4. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
- 76.7 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti al presente articolo ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 76.17.
- 76.8 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
- 76.9 Per ciascuna unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna.
- 76.10 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
- 76.11 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
- 76.12 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel

mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione.

- 76.13 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità di produzione definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma vincolante modificato e corretto di immissione.
- 76.14 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.
- 76.15 Nelle ore in cui l'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 76.10 a 76.12.
- 76.16 Nelle ore in cui l'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 76.13. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.
- 76.17 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.”
2. di informare preventivamente il Ministero dello Sviluppo Economico in caso di modifiche o di aggiornamenti del presente provvedimento per l'eventuale espressione di parere per gli aspetti sostanziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della 28 gennaio 2009, n. 2;
 3. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 1 del presente provvedimento;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.